

Cavalese, il \_\_\_\_\_

Spett.le  
COMUNE DI CAVALESE  
Via S. SEBASTIANO, 7  
38033 CAVALESE

Fideiussione bancaria n. \_\_\_\_\_

Premesso

- che la denominazione del debitore con sede legale in \_\_\_\_\_ cod. fiscale n. \_\_\_\_\_ p.iva n. \_\_\_\_\_, ha assunto in data \_\_\_\_\_ nei confronti della Vostra società le obbligazioni indicate nel preventivo redatto dalla Vostra Società su istanza di denominazione del debitore e nelle condizioni tecnico-economiche previste nel documento denominato "Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione degli impianti di produzione alle reti elettriche del comune di Cavalese" secondo le disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e successive modifiche e integrazioni;
- che a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte in ragione degli atti sopra indicati e delle vigenti previsioni adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas avete richiesto che denominazione del debitore consegni al comune di Cavalese una fideiussione di euro \_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso

La sottoscritta banca \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ rappresentata in questo atto dal sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_,

si costituisce fideiussore nell'interesse della denominazione del debitore e a Vostro favore, per tutti gli impegni richiamati in premessa dalla stessa assunti nei Vostri confronti, obbligandosi al pagamento di quanto dovuto a qualunque titolo da parte di denominazione del debitore per le obbligazioni assunte con l'accettazione del preventivo e delle condizioni tecnico-economiche sottoscritta in data \_\_\_\_\_, nonché per le obbligazioni poste a carico di denominazione del debitore dalle previsioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e successive modifiche e integrazioni.

La sottoscritta banca si impegna, pertanto, a prima e semplice Vostra richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., a versarvi entro il termine di 5 giorni dal ricevimento di tale richiesta, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del Codice Civile, tutte le somme che sarete a richiederle come dovuteVi per il titolo sopra indicato, fino alla concorrenza dell'importo di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni del debitore garantito stesso.

Qualora la Vostra richiesta di pagamento abbia ad oggetto un importo inferiore all'ammontare massimo garantito, la nostra banca si impegna, fermo l'obbligo di denominazione del debitore di reintegrare la garanzia prestata, a consegnarVi contestualmente al pagamento parziale da noi eseguito una nuova garanzia per il residuo importo garantito.

La presente garanzia copre, nei limiti di importo sopra fissati, tutti i corrispettivi nonché tutti gli oneri connessi o conseguenti all'assunzione delle succitate obbligazioni da parte di denominazione del debitore nei confronti del Comune di Cavalese.

La presente garanzia decorre dalla data odierna ed è valida ed operante fino alla esatta ed integrale esecuzione o estinzione degli impegni contrattuali e degli obblighi previsti dalla disciplina di settore gravanti su denominazione del debitore e, comunque, fino a quando il Comune di Cavalese non provvederà allo svincolo (con restituzione del presente documento in originale ovvero con lettera formale di svincolo) o all'escussione integrale della garanzia, da attuare in conformità alle previsioni previste dal presente atto ovvero, nel caso in cui queste risultassero assenti o carenti, dall'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e successive modifiche e integrazioni.

La banca esonera espressamente il Comune di Cavalese dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'art. 1957 Codice Civile e dichiara di rinunciare espressamente ed incondizionatamente ai diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 1945, 1947 e 1955 Codice Civile.

Ogni spesa, tassa ed onere relativo alla presente garanzia graverà in via esclusiva sul denominazione del debitore.

Foro competente in caso di controversia sarà esclusivamente quello di Trento.